



NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA

RICHIESTA PER IL BATTESIMO CONTRADAIOLO

On.do Priore,
ai sensi dell'articolo n.19 dello Statuto della Nobile Contrada dell'Aquila,



io sottoscritto/a in qualità di:

Genitore Contradaiolo

RICHIEDO CHE

NOMINATIVO: _____

Nato/a il _____ a _____

SIA ACCOLTO/A NELLA NOBILE CONTRADA DELL' AQUILA ATTRAVERSO IL BATTESIMO CONTRADAIOLO *

Dati di riferimento necessari:

- ❖ Numero/i di cellulare _____
- ❖ Indirizzo di posta elettronica _____
- ❖ Residenza ed indirizzo postale _____
- ❖ In caso di minore, indicare i nominativi di tutti e due i genitori: _____

NOTA DI CONSENSO: Firmando, si acconsente all'inserimento di tutti i dati nell'anagrafica della Commissione Finanziaria e Protettorato e in quella della Commissione Gioventù per i minori fino ai 16 anni. I dati, potranno anche essere utilizzati dalle altre Commissioni permanenti in caso di comunicazioni specifiche per varie attività.

FIRMA _____

***Tutti i nuovi battezzati dovranno provvedere al pagamento della quota annuale di protettorato e le modalità sono consultabili nella pagina web <https://www.contradadellaquila.com/come-pagare-il-protettorato/> o contattando il Presidente della Commissione Finanziaria e Protettorato**

Capitolo 10° – Dei Contradaioi e Protettori

Art. 19 – *Appartengono alla Nobile Contrada dell'Aquila ed hanno diritto al Battesimo Contradaioi tutti i nati nel territorio della Contrada. Tutti coloro i quali, pur non nascendovi, siano ad Essa legati per tradizione familiare o per adesione spontanea entrano a far parte del Popolo della Contrada mediante ed a seguito del Battesimo Contradaioi. Da tale momento saranno assoggettati agli obblighi di cui all'art. 20. Coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età possono essere ammessi previa valutazione da parte del Seggio, purché risultino Contradaioi Protettori da almeno tre annualità consecutive come da art. 20. La lista dei richiedenti il Battesimo Contradaioi dopo il compimento del 16° anno di età, redatta in collaborazione tra il Cancelliere, la Commissione per la Gioventù e la Commissione finanziaria e protettorato, dovrà essere posta alla approvazione del Seggio nell'ultima seduta utile prima del Battesimo Contradaioi.*

Art. 20 – *Sono "Contradaioi Protettori" tutti coloro che, appartenendo alla Nobile Contrada dell'Aquila, elargiscono annualmente una quota il cui ammontare minimo viene stabilito dal Seggio e ratificato dalla Assemblea Generale entro il 30 aprile di ogni anno. Coloro che elargiscono la quota saltuariamente e/o in misura inferiore al minimo sono definiti "Contradaioi Sostenitori" e, pur facendo parte del Popolo della Contrada, non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo e a partecipare alla Assemblea Generale. Sono "Benemeriti Protettori" tutti coloro che, pur non appartenendo alla Contrada, ne contribuiscono economicamente alla vita. Tale qualifica non comporta né la soggezione di doveri, né l'acquisizione dei diritti che spettano ai "Contradaioi.*

Art. 21 – *Tutti i Contradaioi Protettori hanno diritto a partecipare alle Assemblee Generali ed alle iniziative e manifestazioni indette dalla Contrada. Coloro che hanno compiuto il 16° anno di età, purché Contradaioi Protettori da almeno tre anni, acquisiscono il diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie e nelle Elezioni relative agli Organi statutariamente previsti per il Governo della Contrada. Possono essere chiamati a ricoprire incarichi negli Organi della Contrada tutti i Contradaioi Protettori che abbiano compiuto il 18° anno di età, in possesso dei diritti civili e noti per correttezza ed onestà. Coloro i quali siano divenuti "Contradaioi Protettori" dopo il compimento dei sedici anni avranno il diritto di partecipare alle Assemblee Generali, ai sensi dell'art. 26, ma acquisiranno il diritto di voto nella stessa Assemblea e nelle elezioni relative agli Organi statutariamente previsti per il governo della Contrada, solamente trascorsi tre anni dalla data nella quale sono divenuti "Contradaioi Protettori". Allo stesso modo, coloro i quali siano divenuti "Contradaioi Protettori" dopo il compimento dei sedici anni non potranno essere richiamati a coprire incarichi negli Organi tutti della Contrada se non trascorsi tre anni dalla data nella quale sono divenuti "Contradaioi Protettori". La lista dei Contradaioi Protettori aventi diritto al voto – attivo e passivo – verrà redatta dalla Commissione finanziaria e protettorato al 31 dicembre ed avrà valore fino alla redazione della nuova lista l'anno successivo. Tale lista sarà consultabile su richiesta presso il Cancelliere. Nessun altro potrà, per alcun motivo, intervenire od assistere alle Assemblee, ricoprire cariche nell'ambito della Contrada, esercitare il diritto di voto.*

Art. 22 – *Coloro che risultino in mora con il pagamento anche di una sola quota del Protettorato nei tre anni precedenti, ed in tale situazione permangano, nonostante invito scritto a regolarizzare da parte della Commissione finanziaria e protettorato, verranno considerati decaduti dalla qualifica di Contradaioi Protettori, con la conseguente perdita di ogni diritto relativo, ivi compresa la eleggibilità ed il diritto di voto, la partecipazione alle Assemblee, e la decadenza da ogni carica svolta all'interno della Contrada. Per riacquisire pieni diritti è necessario regolarizzare la propria posizione a partire dai due anni precedenti; i diritti di elettorato attivo e passivo verranno riacquisiti trascorso un anno dalla data di avvenuta regolarizzazione rispetto al pagamento del protettorato.*

Art. 23 – *Tutti gli appartenenti alla Contrada- Contradaioi Protettori e Protettori Sostenitori – sono tenuti a concorrere, in ragione delle proprie possibilità e capacità, alla difesa del buon nome e del prestigio della Istituzione, alla tutela ed all'accrescimento del suo patrimonio morale e materiale, alla adesione convinta ai valori che l'Aquila rappresenta. È fatto preciso dovere di: a) osservare le disposizioni del presente Statuto ed ogni deliberato dell'Assemblea Generale e del Seggio; b) disimpegnare con scrupolo qualunque incarico venga loro affidato; c) mantenere un comportamento tale da non pregiudicare l'immagine, l'interesse e l'integrità della Contrada.*

Art. 24 – *I Contradaioi che nella Sede della Contrada o Sue pertinenze, con atti o parole contrarie all'etica morale o civile rendessero offesa alla Medesima o ai Suoi Organi elettivi, potranno essere richiamati ufficialmente dall'On.do Priore. Nei casi di rilevante gravità, ed in particolare in presenza di danni morali, economici e patrimoniali che la Contrada avesse dovuto subire, lo stesso On.do Priore dovrà informare il Seggio che proporrà all'Assemblea Generale le sanzioni da adottare, non esclusa l'espulsione dalla Contrada ed il ricorso all'azione giudiziaria. Qualora gli Ufficiali di Seggio incorressero nelle mancanze di cui al paragrafo precedente, l'On.do Priore dovrà informare, quale organo tutorio, il Collegio dei Maggiorenti, che proporrà all'Assemblea Generale i provvedimenti da assumere.*